



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 238 del 19.07.2013**

RICORSO AVANTI IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALLA "C.M.B. SOCIETA' COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI" PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING DEI CIMITERI COMUNALI (R.G. 303/2010) - DETERMINAZIONI.

VERBALE

Il 19 luglio 2013 alle ore 14,15 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi	Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani	Felice	Assessore	NO
4	Iannizzi	Elena	Assessore	SI
5	Innocenti	Rita	Assessore	SI
6	Marini	Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
8	Perego	Roberta	Assessore	NO

Partecipa il Vice Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso avanti il T.A.R. per la Lombardia promosso dalla "C.M.B. Società Coop. Muratori e Braccianti di Carpi" per l'annullamento della deliberazione di revoca della procedura di Project Financing dei Cimiteri comunali (R.G. 303/2010) - Determinazioni.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso avanti il T.A.R. per la Lombardia promosso dalla "C.M.B. Società Coop. Muratori e Braccianti di Carpi" per l'annullamento della deliberazione di revoca della procedura di Project Financing dei Cimiteri comunali (R.G. 303/2010) - Determinazioni, dando mandato agli uffici di attivarsi per promuovere azione civile contro CMB per il risarcimento del danno relativo alla ritardata consegna del materiale richiesto dalla Regione.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



RICORSO AVANTI IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALLA "C.M.B. SOCIETÀ' COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI" PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING DEI CIMITERI COMUNALI (R.G. 303/2010) . DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- Vista la sentenza n. 1407/2013 del 24 aprile 2013, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

- 1) di non proporre appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1407/2013 del 24 aprile 2013;
- 2) di provvedere al pagamento a favore della ricorrente "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" della somme oggetto di condanna a carico del Comune, e precisamente:
 - a titolo di indennizzo di cui all'art. 21-*quinques* della L. 241/90, Euro 68.040,08 oltre interessi dalla data delle fatture riconosciute a quella dell'effettivo rimborso;
 - a titolo di rimborso delle spese di lite, Euro 8.000,00 (oltre IVA e C.P.A.);somme che verranno impegnate in bilancio con determinazione Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali previa quantificazione degli importi effettivi da pagare, comprensivi degli interessi;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



RICORSO AVANTI IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALLA "C.M.B. SOCIETÀ' COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI" PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING DEI CIMITERI COMUNALI (R.G. 303/2010) . DETERMINAZIONI

RELAZIONE

Con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 9 marzo 2010 l'Amministrazione Comunale ha disposto di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso dalla "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" con sede in Carpi, in proprio e in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito con "C.M.B. Servizi Tecnici S.r.l." - "C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni" - "MALEGORI COMM. ERMINIO S.r.l." e "IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l.", per ottenere l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 24 novembre 2009 con la quale veniva revocata la procedura di *project financing* per l'ampliamento, la manutenzione e la gestione dei due cimiteri comunali, nonché per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'annullamento della deliberazione impugnata, quantificati in Euro 387.000,00 a titolo di danno emergente ed Euro 2.149.700,00 a titolo di lucro cessante.

Con determinazione dirigenziale n. 18 del 18 marzo 2010 è stato affidato all'avv. Giovanni Mariotti l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto.

Nell'ottobre del 2010 la società ricorrente ha notificato presso lo studio dell'avv. Mariotti un ricorso per motivi aggiunti per chiedere l'annullamento anche della deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 6 luglio 2010, avente ad oggetto l'avvio del procedimento relativo al piano cimiteriale del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990, aggiungendo, in via subordinata alle conclusioni già contenute nel ricorso introduttivo, la richiesta - nel caso in cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 24 novembre 2009 fosse ritenuta legittima - di un indennizzo ai sensi dell'art. 21-*quinques* della L. 241/90 nella misura del danno emergente quantificato nel ricorso introduttivo.

Nell'ottobre del 2012 la società ricorrente ha notificato presso lo studio dell'avv. Mariotti un secondo ricorso per motivi aggiunti per chiedere l'annullamento anche del bando di gara con procedura aperta n. 61970 del 6 agosto 2012, con il quale il Comune di Sesto San Giovanni, in esecuzione della determinazione del Direttore del Settore Trasformazioni Urbane, Reti e Mobilità n. CI-60 del 26 luglio 2012, ha inteso affidare in concessione ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante procedura aperta, la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione di lavori e gestione dei due cimiteri comunali, e di tutti gli atti al medesimo preordinati, conseguenti o comunque connessi, ivi espressamente incluse:

1) la determinazione del Direttore del Settore Trasformazione Urbana, Reti e Mobilità del Comune di Sesto San Giovanni n. CI-60 del 26 luglio 2012, "Gestione dei due cimiteri comunali, interventi di manutenzione, di adeguamento normativo e di nuova costruzione. Approvazione del bando per progettazione definitiva ed esecutiva di lavori e gestione dei due cimiteri comunali", la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sesto San Giovanni n. 182 in data 3 luglio 2012, avente ad oggetto la gestione dei due cimiteri comunali, interventi di manutenzione, di adeguamento normativo e di nuova costruzione - approvazione del progetto preliminare finalizzato alla concessione di esecuzione e gestione;

2) la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 29 febbraio 2012, avente ad oggetto "Piano Cimiteriale del Comune di Sesto San Giovanni - Approvazione", nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno causato dai provvedimenti impugnati e, in subordine, per la condanna della stessa al pagamento di un indennizzo.

Con sentenza n. 1407/2013 del 24 aprile 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima:

- ha respinto la domanda principale della "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" con la quale la ricorrente chiedeva la revoca della procedura di *project financing*, riconoscendo la legittimità dell'operato del Comune;
- ha respinto le impugnazioni relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento della concessione;
- ha respinto inoltre la richiesta di risarcimento del danno quantificato dalla controparte in Euro 2.149.700,00 a titolo di lucro cessante oltre a Euro 300.000,00 quale danno emergente e ad Euro 87.000,00 a titolo di danno per ritardo nell'indizione della gara;
- ha riconosciuto solo il diritto della ricorrente all'indennizzo di cui all'art. 21-*quinques* della L. 241/90 nei limiti del danno emergente; il Collegio tuttavia ha ritenuto di liquidare il danno solo sulla base delle spese debitamente comprovate, condannando il Comune a corrispondere Euro 68.040,08 oltre interessi dalla data delle fatture riconosciute a quella dell'effettivo rimborso, anziché Euro 387.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
- Le spese legali sono state, inoltre, compensate tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi"; pertanto il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 8.000,00 (oltre IVA e C.P.A.) pari al 50% del complessivo importo di Euro 16.000,00, che sarebbe stato dovuto in caso di soccombenza totale.

In considerazione delle richieste originariamente formulate dalla società ricorrente, notevolmente ridimensionate dal Collegio, si può dire che la controversia ha avuto un esito sostanzialmente favorevole.

Il 26 giugno scorso l'avv. Mariotti ha comunicato al Comune che il 24 giugno la "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" ha notificato presso il suo studio copia autentica della sentenza, determinando così il decorso del termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla data della notifica.

Pertanto si rende necessario valutare tempestivamente l'opportunità di proporre o no appello contro la sentenza.

Su tale questione, in data 4 luglio 2013 la sottoscritta ha avuto un colloquio con l'avv. Patrizia Scarcello, collaboratrice dell'avv. Mariotti nel frattempo deceduto (il 29 giugno 2013), dal quale è emerso che:

- il fatto che la "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" abbia notificato al Comune la sentenza, facendo così decorrere il termine breve per l'impugnazione, è un chiaro indizio dell'intenzione della ricorrente di non proporre appello;
- se il Comune proponesse appello solo per la condanna all'indennizzo, la "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" potrebbe a quel punto proporre appello incidentale, rimettendo in discussione anche tutti gli altri aspetti sui quali il Comune è risultato vittorioso, tra cui il risarcimento del danno, di entità molto maggiore;
- l'appello del Comune potrebbe essere fondato solo sull'adesione a una tesi giurisprudenziale (sostenuta da alcune sentenze del T.A.R. Lazio) che nega l'indennizzabilità del pregiudizio derivante al promotore del *project financing* dalla revoca del procedimento, tesi che appare meno autorevole di quella condivisa dal T.A.R. Lombardia con la sentenza di cui si tratta, che è invece sostenuta dal Consiglio di Stato, al quale l'appello dovrebbe essere rivolto.

Ne deriva che con la proposizione dell'appello il Comune andrebbe incontro a rischi non trascurabili che fanno propendere la scelta più verso una decisione di non impugnare.

Per tutti i motivi sopra esposti, si propone di:

- 1) non proporre appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1407/2013 del 24 aprile 2013;
- 2) provvedere al pagamento a favore della "C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi" della somme oggetto di condanna a carico del Comune, e precisamente:
 - a titolo di indennizzo di cui all'art. 21-*quinques* della L. 241/90, Euro 68.040,08 oltre interessi dalla data delle fatture riconosciute a quella dell'effettivo rimborso;
 - a titolo di rimborso delle spese di lite, Euro 8.000,00 (oltre IVA e C.P.A.),somme che verranno impegnate in bilancio con determinazione Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali previa quantificazione degli importi effettivi da pagare, comprensivi degli interessi.

Sesto San Giovanni, 15 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LEGALE CONTRATTI
(Avv. Lucilla Lo Campo)





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Affari Istituzionali e Legali

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

RICORSO AVANTI IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALLA "C.M.B. SOCIETA' COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI" PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING DEI CIMITERI COMUNALI (R.G. 303/2010) . DETERMINAZIONI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, **15 LUG. 2013**

Il Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali
(Dott. Gabriella Di Girolamo)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, **15/07/13**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Flavia Orsetti)

REG 2013/1558

Letto approvato e sottoscritto



Il Presidente
Monica Chittò

Il Vice Segretario generale
Flavia Orsetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal... **5 SET. 2013** ...per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni... **5 SET. 2013**



Il Funzionario
Anna Lucia Alberti

Divenuta esecutiva il.....
